



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITÀ PUBBLICA E PEDIATRICHE
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND PEDIATRICS

Piazza Polonia, 94 – 10126 Torino (Italia)
Codice Fiscale 80088230018 – P.IVA IT02099550010

*

D.D. Repertorio /2022
Prot. del

* n. e data della registrazione di protocollo sono riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

**BANDO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO DI RICERCA AI SENSI DEL
“REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO DI RICERCA
DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO”**

Codice selezione: 07B/2022/DSSPP

Scadenza per la presentazione della domanda: entro 26/4/2022 ore 12:00

**Il Direttore
Premesso**

- che con deliberazione n. **62/2022** del Consiglio di Dipartimento del 17/03/2022, il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche ha deliberato l’attivazione di una borsa di studio di ricerca di cui all’art. 1 lettera A del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università di Torino;
- che in questa fase di gestione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-2019” il Responsabile Scientifico Chiara Davico, individua nelle esigenze di ricerca improrogabili la necessità di bandire comunque la borsa di studio, e specifica che la valutazione dei candidati verrà fatta in modalità in **presenza**;

Decreta

Art. 1 – Borsa di studio di ricerca

Il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche bandisce numero **1** borsa di studio di ricerca della durata di **4 mesi** ai sensi dell’art. 1 lettera A del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università degli studi di su fondi finanziati dal progetto n.128 – SPES: sostenere e prevenire esperienze di suicidalità, riconoscere il disagio psichico degli adolescenti in alleanza con gli insegnanti, Codice progetto DAVC_PE_ATENEO_21_01 di cui è titolare la Dott.ssa Chiara Davico.

L'importo della borsa è di € **5.200,00** ed è corrisposto in rate mensili posticipate.

La borsa, volta a favorire la formazione del borsista nello svolgimento di un'attività di ricerca, è destinata allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto dal titolo **“SPES: SOSTENERE E PREVENIRE ESPERIENZE DI SUICIDALITÀ’ riconoscere il disagio psichico degli adolescenti in alleanza con gli insegnanti”**. L'attività, per sua natura, potrà essere svolta in modalità da remoto almeno per parte della borsa e, se le circostanze dovessero richiederlo, presso Scuole coinvolte nel progetto, Spazio BAC, Sedi dei dipartimenti di Unito coinvolti nel progetto (Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Psicologia, Studi Umanistici), luoghi di rappresentazione teatrale che verranno definiti nel progetto; l'accesso è consentito in ottemperanza alle disposizioni contenute sul sito Istituzionale dell'Università degli Studi di Torino inerenti le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in Ateneo fatte salve successive modifiche e/o integrazioni non preventivabili dovute agli aggiornamenti delle disposizioni normative.

L'attività di ricerca consiste nel Contributo alla realizzazione del progetto SPES, che ha come obiettivi la creazione e la valutazione di efficacia di un modello innovativo di intervento diretto sugli insegnanti, indiretto sui ragazzi, volto ad implementare le competenze degli adulti nel riconoscere e gestire il disagio psichico in età evolutiva. Il ruolo del borsista sarà di gestione delle dinamiche relazionali nei gruppi di operatori e soggetti coinvolti (ragazzi, insegnanti e operatori della salute mentale), di ricerca del materiale disponibile in letteratura sull'argomento, di supporto alla elaborazione dei modelli di formazione degli insegnanti in collaborazione con gli operatori del teatro sociale e di comunità, di elaborazione dei contenuti scientifici specifici del progetto, di creazione dei contenuti format da realizzare nelle diverse scuole.

L'inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal Responsabile Scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento e con il borsista.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo/i di studio - Laurea appartenente a una delle seguenti classi:

Laurea magistrale (D.M 270/04)

LM-51 PSICOLOGIA

Lauree o Lauree Specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e Diplomi di Laurea (Vecchio Ordinamento) previgenti al D.M. 509/99, equiparati alle predette lauree ai sensi di legge ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.

In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della “Dichiarazione di equipollenza” rilasciata dal MIUR, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice che può esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio

I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

Esperienza con adolescenti con problematiche psichiatriche in contesti comunitari o diurni;

Esperienza in campo scolastico circa disagio in adolescenza;

Esperienze di tirocinio o lavoro in ambito di Neuropsichiatria Infantile;

Iscrizione all'Albo degli Psicologi;

Conoscenza della Lingua inglese.

È preclusa la partecipazione alla presente procedura a **coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero rapporto di coniugio, con un professore o ricercatore afferente al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche** ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 3 – Responsabile Scientifico

Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà la propria attività di ricerca è la Dott.ssa Chiara Davico.

Al Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività del borsista.

In caso di grave e continuato inadempimento da parte del borsista, il Responsabile Scientifico deve tempestivamente comunicare al Dipartimento/Centro una motivata richiesta di decadenza dalla borsa.

Art.4 - Prove (per titoli e curriculum e colloquio)

La selezione per l'assegnazione della borsa è per titoli, curriculum e colloquio.

La Commissione dispone di 100 punti che sono da suddividere tra la valutazione dei titoli e la prova orale. In ogni caso alla valutazione dei titoli dovranno essere attribuiti almeno 50 punti.

Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l'assegnazione dei punti ai titoli e/o al colloquio, nonché il punteggio minimo per l'ammissione all'orale.

In ogni caso la Commissione deve attribuire un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica, qualora non previsti come requisiti di accesso.

Il colloquio è volto a saggiare la competenza del candidato su argomenti connessi al tema della ricerca oggetto della borsa di studio e la sua conoscenza della lingua straniera.

La prova orale si svolgerà il giorno 03/05/2022, alle ore 12:00 in modalità in presenza presso l'Ospedale Regina Margherita – Neuropsichiatria Infantile, 2 piano, salvo successive modifiche e/o integrazioni che saranno comunicate ai candidati.

Al termine dei lavori la commissione formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e sito web di Ateneo.

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può, su richiesta del Responsabile Scientifico, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria ove capiente.

Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi di borsa.

Art. 5 - Commissione

La Commissione, composta da tre esperti nel settore di ricerca oggetto della borsa di studio, sarà nominata con Decreto Direttoriale, su proposta del Responsabile Scientifico. I componenti della Commissione saranno resi noti dopo la scadenza del termine della presentazione delle domande mediante pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche.

Art. 6 - Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata esclusivamente online, utilizzando il modulo disponibile al seguente link:

<https://forms.gle/7AjA8ZVPAp5qWa5d6>

La compilazione **del modulo online** sarà possibile **sino alle ore 12:00 (ora locale) del giorno 26/4/2022**

Si avvisano i candidati di prestare attenzione al seguente iter di trasmissione della domanda di partecipazione.

Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
2. titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
3. indirizzo di posta elettronica presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative ed un recapito telefonico;
4. di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
5. ogni altro "campo obbligatorio" richiesto nel modulo online;

6. Solo per i candidati che abbiano conseguito la laurea all'estero e non siano già in possesso della dichiarazione di equipollenza, la domanda dovrà altresì contenere la richiesta di dichiarazione di equipollenza ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

2) Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. curriculum vitae;
2. documento di identità in corso di validità;
3. autocertificazione del titolo di studio recante il voto finale;
4. informativa privacy ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 firmata e datata (allegato 1 al presente bando);
5. autocertificazione di eventuale possesso di altri titoli scientifici, accademici, professionali;
6. eventuali autocertificazioni che attestino la partecipazione a stage, corsi di formazione, lingue straniere, pubblicazioni (titolo, autore/i, casa editrice, anno pubblicazione), ecc. nell'ambito di attività inerenti il bando;

7. **Progetto di Ricerca** (descrizione dell'attività di Ricerca che il candidato propone).

3) Si avvisano i candidati che, una volta compilata la domanda di partecipazione al bando di borsa su Google Form, arriverà sulla propria email la ricevuta dell'avvenuta compilazione. Si dovrà stampare tale email contenente le informazioni di ciò che si è compilato nella domanda di partecipazione attraverso l'utilizzo del Google Form, firmarla e trasmetterla **la scansione** al seguente indirizzo email: partecipazionebandi.medtorino@unito.it. Le suddette **scansioni firmate** saranno considerate prodotte in tempo utile se pervenute **entro il 26/4/2022 alle ore 23 (ora locale)**.

Si fa presente che il suddetto indirizzo email è utilizzabile solo e unicamente:

- per la trasmissione della scansione del modulo firmato;
- per eventuali comunicazioni/richieste di chiarimenti e/o informazioni.

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate nonché di conoscenza e accettazione delle norme dettate dal presente bando.

Eventuali modifiche alla domanda ovvero dei file allegati effettuate **entro** il limite di scadenza del bando devono essere apportate unicamente tramite il modulo on line (utilizzando la mail di notifica e cliccando su "modifica risposta").

Le domande modificate dovranno essere firmate e ritrasmesse all'indirizzo di posta partecipazionebandi.medtorino@unito.it entro la scadenza del bando.

Non verranno prese in considerazione le domande pena esclusione:

- inoltrate oltre i termini e con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo;
- compilate non correttamente attraverso il modulo online;
- per le quali non ci sia pervenuto il modulo di registrazione della domanda sottoscritto dal candidato;
- con dati anagrafici mancanti o insufficienti.

Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti trasmessi dopo il termine utile per la presentazione delle domande di selezione.

Il Dipartimento non si assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7 – Conferimento borsa di studio.

Le borse di studio sono conferite con lettera d'incarico; tale lettera deve essere sottoscritta, per accettazione, dal borsista ed essere restituita al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e

Pediatriche entro e non oltre **3 giorni** dalla sua ricezione unitamente ad ogni altra documentazione richiesta dagli uffici e necessaria per il conferimento della borsa stessa.

L'esito della selezione viene comunicato mediante pubblicazione della graduatoria sull'Albo Ufficiale di Ateneo, sul Sito del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e sul sito web dell'Ateneo

In caso di non accettazione, la borsa, su richiesta del Responsabile Scientifico, è assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria, ove capiente.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Le borse sono comprensive del costo, a carico del Dipartimento, di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista.

Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.

Art. 9 - Caratteristiche delle borse

Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

La borsa è esente dall'imposta sul reddito delle attività produttive e da quella sul reddito delle persone fisiche.

Le borse non sono cumulabili con assegni di ricerca e borse di dottorato nonché altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite dall'Università degli studi di Torino. Fanno eccezione le borse utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

La borsa di ricerca non è compatibile:

- con la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero, che a loro volta prevedono borse o altre remunerazioni;
- con attività di lavoro subordinato, autonomo, anche parasubordinato, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

Il borsista deve informare, tramite comunicazione scritta, il Direttore del Dipartimento /Centro ed il Responsabile Scientifico, di eventuali altre borse fruite e/o rapporti di lavoro subordinato, autonomo, anche parasubordinato al momento del conferimento o successivamente, qualora sopraggiungessero. Può essere consentito l'esercizio delle attività di lavoro autonomo, nonché eventuali attività di lavoro subordinato e/o parasubordinato, laddove il Direttore del Dipartimento/Centro, su parere conforme del Responsabile scientifico, accerti che ciò non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte, dandone informazione al Consiglio di Dipartimento/Comitato di gestione del Centro. In caso di conflitto di interessi o di incompatibilità di fatto, nonché di altre incompatibilità previste dalla legge, anche intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, il responsabile scientifico dovrà chiedere motivatamente la decadenza dal godimento della borsa al Consiglio di Dipartimento/Comitato di gestione del Centro.

Previa disponibilità di fondi, il Consiglio di Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro può deliberare, su richiesta del Responsabile scientifico, il rinnovo della borsa ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino.

La durata complessiva dei rapporti instaurati dall'Ateneo anche per periodi non consecutivi, con il medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, **non può comunque essere superiore a quattro**

anni, sempre ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino e deve essere al netto degli eventuali periodi di sospensione di cui all'art.9. La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese. E' altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di Ricerca dell'Università di Torino.

Nel caso di congedo di maternità, paternità e congedi parentali o di motivi di salute documentati la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista.

In caso di impedimento temporaneo da parte del borsista, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con provvedimento del Direttore della struttura, previo parere favorevole del Responsabile Scientifico.

Esclusivamente per ragioni inerenti all'eventuale scadenza dei fondi disponibili, durante il periodo di sospensione delle attività per maternità/paternità, l'interessato/a può continuare a percepire la borsa; in tal caso le attività di ricerca dovranno proseguire oltre il termine del percepimento della borsa per un periodo pari al periodo di sospensione. In caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato.

Art. 10 - Diritti e doveri dei borsisti

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, che deve essere approvata dal Responsabile Scientifico e inoltrata, a cura dell'assegnatario, agli uffici competenti.

Per le borse di cui al **punto A)** dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca", i risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista rimangono nella disponibilità dell'Università; qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Responsabile Scientifico e deve citare l'Università.

Per le borse di cui al **punto B)** dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca", la proprietà dei risultati delle ricerche nonché la pubblicazione degli stessi sono regolate dalla convenzione di cui all'art. 2 comma 2.

L'inosservanza delle norme del presente bando e del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché dei regolamenti universitari comporterà, sulla base di una delibera Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, sentito il Responsabile Scientifico, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

Art. 11 - Trattamento dei dati e diritto di accesso.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del Dlgs. 101 del 2018, si informa che i dati conferiti (nome, cognome, titolo di studio, residenza, codice fiscale...) saranno trattati, ai sensi del sopra citato Regolamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed in particolare per le finalità istituzionali di didattica e di ricerca dall'Università degli Studi di Torino, Titolare del trattamento con sede legale in Via Verdi, 8 – 10124 Torino (dati di contatto indirizzo PEC: ateneo@pec.unito.it).

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'Università degli Studi di Torino (DPO), è contattabile all'indirizzo di posta elettronica rdp@unito.it

La base giuridica del trattamento sopra descritto è costituita dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, del personale accademico e reclutamento".

I dati sono trattati, con o senza strumenti elettronici, da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

I dati potranno essere comunicati ai Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il titolare del trattamento.

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari (enti pubblici es. Edisu, Miur, enti, banca, Agenzie delle Entrate, Ente tesoriere, Cus, Regione, Città Metropolitana, etc.).

Alcuni dati (es. graduatoria) potranno essere pubblicati on line nella sezione: “Amministrazione Trasparente” in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D. Lgs. n. 33 del 2013 – Testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

L'Ateneo si avvale per il perfezionamento delle procedure concorsuali di eventuali fornitori designati responsabili esterni; dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google).

I dati relativi ai candidati potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa, storica e di ricerca per un periodo illimitato, nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it

Gli interessati (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono far valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento, come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti dell'Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: “diritti privacy” presso la Direzione Bilancio e Contratti - Area Amministrazione e Contabilità Polo Medicina Torino tramite indirizzo pec ***amministrazione.medtorino@pec.unito.it***

Art. 12 - Norma di chiusura

Il presente bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito web del Dipartimento, sul sito web di Ateneo e diffuso tramite Infonews.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si rinvia alle norme di cui al “Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca” dell'Università di Torino nonché ai Regolamenti universitari ed alle leggi vigenti in materia di borse di studio universitarie.

F.TO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof.ssa Carla Maria Zotti

Il presente documento è sottoscritto con Firma Digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

ALLEGATO 1

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL GDPR - REGOLAMENTO UE 2016/679 -BORSE DI STUDIO

Premessa

L'Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei candidati acquisiti con la domanda di candidatura o con successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica, ricerca e terza missione, nel rispetto dei principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza, liceità e correttezza, del GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Resta ferma l'osservanza da parte dell'Università degli Studi di Torino della vigente normativa in materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti.

1- Ambito oggettivo di applicazione

Il regolamento GDPR non si applica alle persone giuridiche, la presente informativa sulla privacy si riferisce pertanto esclusivamente ai dati personali dei candidati e dei titolari di borsa di studio di ricerca sono stati e che verranno forniti in relazione alla suddetta domanda di candidatura.

2-Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RPD)

Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Torino, nella persona del Rettore, Via Verdi 8, 10124 Torino. Ai sensi degli artt. 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, l'Ateneo ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati (RPD) e-mail: rpd@unito.it.

3- Finalità del Trattamento

I dati personali (in via esemplificativa e non esaustiva: nome e cognome, codice fiscale, residenza, mail,) conferiti ed acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini dell'ammissione alla selezione e/o comunque prodotti saranno raccolti e trattati da soggetti specificatamente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.. I dati saranno conservati su mezzi elettronici e in forma cartacea il cui accesso è consentito soltanto a personale autorizzato. Il trattamento è finalizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo di Didattica, Ricerca e Terza missione, in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti degli obblighi contrattuali e fiscali, nel rispetto delle prescrizioni di legge. In particolare si evidenzia quanto segue:

1. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento di dati comporta l'impossibilità per l'interessato di partecipare a procedure di selezione, di stipulare il relativo contratto, e /o di proseguire il rapporto giuridico con questa Università.
2. Sono possibili trattamenti di "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 Regolamento UE 676/2016) ovvero i "*dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati*

relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona". Il conferimento di tali dati è requisito necessario per l'instaurarsi del rapporto tra il borsista e l'Ateneo. Nel rispetto della trasparenza amministrativa, la graduatoria sarà pubblicata sull'Albo Ufficiale di Ateneo on line e sul sito del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche

4. Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nella necessità di adempiere agli obblighi di legge, contrattuali, per l'adempimento di specifiche richieste dell'interessato prima della conclusione del contratto, per la gestione di eventuali reclami o contenziosi nonché per eseguire compiti connessi all'esercizio di pubblici poteri.

5. Modalità del trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall'articolo 5 del GDPR, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato. I dati possono essere oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività statistiche finalizzate allo svolgimento dell'attività istituzionale.

6. Categorie di soggetti autorizzati al trattamento e ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dai dipendenti dell'Università degli Studi di Torino (individuati come Autorizzati al trattamento) in servizio presso le varie strutture dell'Ateneo. I dati forniti potranno essere comunicati: a) alle strutture dell'Ateneo che ne facciano richiesta, per le finalità istituzionali dell'Ateneo o in osservanza di obblighi legislativi; b) ad alcuni soggetti esterni, individuati come Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR; c) a enti pubblici e/o privati che per legge o regolamento ne abbiano titolo; in particolare tali dati potranno essere comunicati a istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, società assicuratrici e Avvocatura dello Stato. I dati personali potranno essere comunicati, nell'ambito del perseguimento delle finalità indicate al punto 3, solo ove previsto da norme di legge o di regolamento. È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla vigente normativa, dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, dall'Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'Autorità Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato. Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi.

7. Trasferimento dati a paese terzo

I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui sopra, potrebbero dover essere trasferiti verso un paese con sede al di fuori dell'Unione Europea (c.d. Paese terzo). Il Titolare assicura fin d'ora che tale trasferimento extra UE avverrà solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della Commissione Europea (art.45 GDPR) oppure verso Paesi terzi che forniscono una delle garanzie indicate come adeguate dall'art.46 del GDPR.

8. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati inerenti la graduatoria o i verbali sono conservati illimitatamente nel tempo. La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono e per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra descritte, fatto salvo il termine di dieci anni per assicurare gli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi richiesti dalla legge e salvo eventualmente termini più lunghi, non determinabili a priori, in conseguenza a diverse condizioni di liceità del trattamento (ad esempio azioni giudiziarie che rendano necessario il trattamento per oltre 10 anni).

9. Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Università degli Studi di Torino nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del Regolamento). Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università attraverso l'invio di specifica istanza al seguente indirizzo pec ***amministrazione.medtorino@pec.unito.it*** avente ad oggetto "diritti privacy". Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento citato, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).

Data _____ Firma per accettazione _____